SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel d'Aiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castel d'Aiano (Bologna);

Considerato altresì che, in data 9 gennaio 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castel d'Aiano (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel d'Aiano (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alberto Nasci.

Il citato amministratore, in data 9 gennaio 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel d'Aiano (Bologna).

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Roero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Montaldo Roero (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 19 dicembre 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fulvio Coraglia.

Il citato amministratore, in data 19 dicembre 2022, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato dispo-

nendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marinella Rancurello, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Maissana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Maissana (La Spezia) ed il sindaco nella persona del signor Alberto Figaro;

Vista la deliberazione n. 23 del 28 novembre 2022 con la quale il consiglio comunale di Maissana ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maissana (La Spezia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maissana (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alberto Figaro.

La Prefettura di La Spezia ha trasmesso la deliberazione n. 23 del 28 novembre 2022 con la quale il consiglio comunale di Maissana, sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maissana (La Spezia).

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00758

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2022.

Definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;

Visto il suddetto art. 22-*bis*, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo;

Visti i risparmi di spesa indicati nel Documento di economia e finanza 2022 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione;

Tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e finanza 2022;

Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e dei nuovi interventi che il Governo deciderà di adottare con la manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attività di revisione della spesa;

Tenuto conto che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall'art. 22-*bis* della legge n. 196 del 2009;

Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi, di monitoraggio della spesa pubblica e di supporto ai processi di revisione e valutazione della spesa;

Considerate le funzioni assegnate dalla legge al comitato di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'art. 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato che il comitato — in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze — è chiamato ad indicare, per i profili tecnici, i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa nonché degli obiettivi da perseguire;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2023-2025, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in termini di indebitamento netto.

2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno è indicato nella tavola di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 nei tempi e modi di cui al successivo art. 2.

4. Le proposte di intervento possono riguardare:

i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo;

ii) la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché la revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza.

5. Resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio e proposte che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle già stabilite a legislazione vigente.

6. Tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza.

Art. 2.

Tempi e modalità per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa

1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalità e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalità perseguite e i relativi effetti, le attività e gli adempimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini di riduzione di spesa, e il relativo cronoprogramma attuativo. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica che indichi gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilità nazionale SEC 2010, nonché i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri entro, e non oltre, il 10 novembre 2022.

Art. 3.

Verifica delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esamina la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero e la coerenza delle stesse con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e verifica la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini dell'integrazione delle proposte.

3. Se le proposte formulate non consentono di raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025,

sono operate riduzioni degli stanziamenti, di competenza e cassa, fino a concorrenza del raggiungimento del predetto obiettivo:

a) dei fondi da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di acquisto di beni e servizi iscritti nei pertinenti stati di previsione;

b) dei fondi a disposizione per eventuali deficienze di taluni capitoli limitatamente alle amministrazioni nei cui stati di previsione siano istituiti;

c) dei fondi di parte corrente e di conto capitale alimentati dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, ai sensi dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) di ulteriori voci di spesa individuate nell'ambito della spesa corrente del Ministero inadempiente.

Ai Ministeri che presentano proposte non coerenti con l'obiettivo di spesa assegnato non si applica, in sede di predisposizione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025, la previsione di cui all'art. 34-*ter*, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti eliminati.

Art. 4.

Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa

1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2023-2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi delle misure proposte, anche in termini di risparmi di spesa.

2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende attuare per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonché tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministro si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalità previste nei medesimi accordi.

3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2023 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Art. 5.

Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno del triennio 2023-2025, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto delle schede è definito nell'ambito dei medesimi accordi e comunque tenendo conto degli elementi contenuti nella proposta formulata secondo le linee guida di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Con gli accordi di cui al comma precedente potrà essere definita una specifica reportistica e appositi indicatori per il monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle attività previste per il conseguimento degli obiettivi e per la valutazione degli effetti degli interventi disposti da ciascun Ministero.

3. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo di ciascun anno del triennio 2024-2026 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 6.

Programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa

1. Il comitato di cui all'art. 9, comma 8 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, in coerenza con le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri e degli indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di revisione, analisi e valutazione della spesa, predispone un piano di rafforzamento strutturale e sistematico di tali attività destinato ai Ministeri. A tal fine adotta una apposita nota metodologica che indica criteri e indirizzi metodologici per lo svolgimento delle attività di revisione, analisi e valutazione della spesa, nonché i relativi processi e la *governance*.

Art. 7.

Nuclei di analisi e valutazione della spesa

1. I Ministeri provvedono all'attuazione delle attività del presente decreto anche avvalendosi del supporto dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. I nuclei di analisi e valutazione della spesa supportano le amministrazioni centrali dello Stato nelle attività di valutazione dell'efficienza, dell'impatto e dell'efficacia delle politiche di competenza di ciascun Ministero, nonché nelle analisi dei settori di spesa che il medesimo Ministero concorre a finanziare. Ciò anche ai fini di eventuali riallocazioni delle risorse tra le politiche, anche in relazione a nuovi obiettivi considerati prioritari dalla stessa amministrazione.

3. I nuclei di analisi e valutazione della spesa operano anche sulla base degli indirizzi e della nota metodologica di cui all'art. 6.

Art. 8.

Potenziamento competenze per l'analisi e la valutazione della spesa

1. Ai Ministeri che, in sede di formulazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, conseguono gli obiettivi di spesa previsti dal presente decreto, indicati nell'allegato 1, potranno essere assegnate con il medesi-

mo disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 risorse da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi e valutazione della spesa. Tali risorse sono parametrate all'ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa di competenza e comunque entro un limite massimo da definire con il medesimo disegno di legge.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1718

ALLEGATO *1*

OBIETTIVI DI RISPARMIO DEI MINISTERI IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO DELLE AP

(milioni di euro)

Descrizione Amministrazione Centrale	2023	2024	2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	419,0	620,1	775,1
di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri	19,3	29,0	36,3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12,7	19,4	24,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9,8	15,0	18,8
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	49,0	77,2	96,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	49,2	76,0	94,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	28,3	39,4	49,2
MINISTERO DELL'INTERNO	52,8	85,2	106,5
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	3,8	5,2	6,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	80,8	122,4	153,0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7,2	10,8	13,5
MINISTERO DELLA DIFESA	55,6	85,9	107,3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7,2	10,1	12,6
MINISTERO DELLA CULTURA	13,8	19,7	24,6
MINISTERO DELLA SALUTE	7,6	11,2	14,0
MINISTERO DEL TURISMO	3,2	2,5	3,1
Totale complessivo	**800,0**	**1.200,0**	**1.500,0**

ALLEGATO *2*

LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DEI MINISTERI E DEGLI ACCORDI DI MONITORAGGIO

1. Individuazione e motivazione delle proposte.

Ciascuna amministrazione potrà formulare le proprie proposte con riferimento alle politiche e alle aree di spesa di propria competenza, indipendentemente dalla allocazione finanziaria dei relativi stanziamenti sul proprio bilancio o su altri stati di previsione.

Le proposte finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di risparmio possono consistere in uno o più interventi, legislativi o amministrativi, a ciascuno dei quali possono corrispondere uno o più capitoli di spesa e comprendono eventuali attività o interventi necessari e/o propedeutici all'attuazione delle misure di risparmio.

Le proposte di riduzione della spesa formulate da ciascun Ministero, in coerenza con gli obiettivi di risparmio assegnati e indicati nell'allegato 1 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono riguardare:

i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti (capacità di raggiungere in parte o totalmente gli obiettivi per i quali la spesa è stata programmata), alle priorità strategiche del Governo e ai bisogni della collettività;

ii) la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune tipologie di interventi che possono rispondere alle esigenze descritte:

riorganizzazione degli uffici/strutture;

semplificazione e/o modifica di procedure amministrative;

abolizione o ridimensionamento di misure/programmi di spesa non efficaci o non più rispondenti a bisogni attuali;

sfruttamento di sinergie con progetti programmati, a prescindere dalle fonti di finanziamento;

ridimensionamento di attività/interventi i cui risultati possono risultare superati a seguito della realizzazione di progetti finanziati dal PNRR o dal piano complementare;

recupero di efficienza determinato da un migliore utilizzo della tecnologia.

Per ciascuna proposta e per gli interventi ed azioni in essa compresi, sono valutati ed evidenziati:

1) il cronoprogramma di attuazione;

2) fattori di rischio che possono condizionare l'attuazione degli interventi proposti e degli eventuali interventi propedeutici.

L'insieme di interventi ed azioni che compongono la proposta, nonché i fattori di rischio individuati ed il cronoprogramma di attuazione saranno parte del complessivo monitoraggio nell'ambito delle attività previste dagli accordi di cui all'art. 4 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Valutazione dell'impatto finanziario delle proposte.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si tiene conto delle regole di contabilità nazionale (in particolare SEC 2010). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che:

per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti fiscali e contributivi, l'impatto della proposta di riduzione è valutato circa al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto;

per le spese correnti diverse da quelle di personale, l'impatto della proposta di riduzione è, generalmente, valutato per un importo pari alla riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto.

3. Schede proposte.

Le proposte devono essere corredate degli elementi informativi richiesti in apposite schede che verranno fornite all'Amministrazione tramite posta elettronica:

«sintesi_proposte» (in excel);

«scheda di presentazione_proposte» (in word).

Le proposte di riduzione sono trasmesse da ciascun Ministero entro il 10 novembre 2022 alle strutture di indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze e, in formato elaborabile (word e/o excel), al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica ufficiocoordinamento.ragioneriegenerale@mef.gov.it

3.1. La scheda sintesi proposte.

La scheda «sintesi_proposte» (file formato excel) reca per ciascun Ministero la sintesi degli effetti finanziari delle proposte per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, articolato come segue:

l'identificativo della proposta ossia un numero progressivo che identifica univocamente la proposta di riduzione (corrispondente a quello indicato nella scheda di presentazione della proposta);

l'oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica dell'intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa;

il numero del/i capitolo/i dello stato di previsione interessato;

il numero dell'articolo/i piano/i gestionale del capitolo interessato;

l'indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente, previste dall'amministrazione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2023-2025;

gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2023-2024 e a decorrere dal 2025, in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto.

3.2. La scheda di presentazione proposte.

Il file «Allegato 2_scheda di presentazione proposte» (file formato word) dovrà essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di riduzione. La scheda rileva gli elementi informativi necessari per l'esame della congruenza dell'obiettivo di spesa di ciascun Ministero nonché la coerenza con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La scheda si compone di una sezione relativa all'anagrafica della proposta e di tre parti relative a informazioni generali, quantificazione dell'impatto finanziario della proposta e cronoprogramma della proposta. Nel dettaglio la scheda contiene i seguenti elementi:

Anagrafica della proposta:

il titolo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio;

l'identificativo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio;

il centro di responsabilità amministrativa di riferimento (CDR);

i contatti del referente della proposta: nominativo, ufficio, e-mail e telefono.

Informazioni generali della proposta:

la descrizione, motivazione e capitolo/i interessati dalla proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio;

gli strumenti e gli interventi mediante i quali si intende conseguire il risparmio previsto;

gli elementi informativi utilizzati a supporto della formulazione della proposta (es. dati, indicatori, analisi di contesto, relazioni di monitoraggio, analisi e valutazioni etc.);

gli effetti attesi in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, riportando gli elementi informativi e le fonti a supporto;

gli effetti attesi sull'attuazione delle politiche sociali;

gli eventuali fattori di rischio da valutare rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta;

la proposta normativa necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta;

l'indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso del definanziamento di un fattore legislativo.

Quantificazione dell'impatto finanziario della proposta:

gli effetti finanziari della proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2023 e 2024 nonché a decorrere dal 2025 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, i criteri per la quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la verifica.

Cronoprogramma della proposta e degli interventi in essa compresi:

il cronoprogramma della proposta e di tutti gli interventi e azioni incluse in essa per il conseguimento degli obiettivi di risparmio.

Scheda di presentazione proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio

Ministero _________________

PARTE A - Anagrafica della proposta

A.1 Titolo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio

____

(indicare il titolo o la denominazione dell'intervento proposto)

A.2 Identificativo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio |__|__|

(numero progressivo attribuito dall'Amministrazione e corrispondente a quello indicato nel file excel della scheda "sintesi proposte")

A.3 Centro di responsabilità amministrativa di riferimento (CDR)

A.4 Contatti del referente della proposta

Nome e Cognome	
ufficio	
tel.	
e-mail	

PARTE B - Informazioni generali

B.1 Descrizione, motivazione e capitolo/i interessati dalla proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio

Descrizione della proposta	*(descrizione esaustiva della proposta e della sua eventuale articolazione in interventi, specificando gli strumenti, le modalità di attuazione e le ipotesi per le quali si stima che la proposta possa ottenere il risparmio quantificato nella parte C)*
Motivazioni alla base della proposta	*(riportare gli elementi principali dell'analisi di contesto della proposta, i margini di miglioramento attesi, eventuali altri obiettivi che la proposta si prefigge, eventuali ulteriori soluzioni prese in considerazione, i criteri utilizzati per l'eventuale selezione della soluzione presentata)*
Capitolo/i interessati e relativo/i PG	*(riportare tutti i capitoli e piani gestionali interessati, corrispondenti a quelli indicati nel file excel della scheda "sintesi proposte"; in caso di capitolo/i da istituire, specificare NI)*

B.2 Ambito della proposta

(selezionare tutte le opzioni pertinenti (cfr. art. 1 comma 4 DPCM)

(i)	revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione a:	
	a) la loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti *(politiche e/o interventi che non sono in grado di raggiungere in parte o totalmente gli obiettivi per i quali la spesa è stata programmata)*	
	b) le priorità strategiche del Governo *(politiche e/o interventi non più aderenti alle priorità strategiche e ai bisogni della collettività)*	
(ii)	revisione di:	
	a) modalità di produzione ed erogazione dei servizi *(efficientamento dei processi di produzione e di erogazione di servizi)*	
	b) procedure amministrative o degli assetti organizzativi *(efficientamento del funzionamento delle amministrazioni centrali dello Stato)*	

B.3 Indicare gli elementi informativi utilizzati a supporto della formulazione della proposta specificando le fonti utilizzate e le modifiche apportate dalla proposta stessa

Riportare i valori delle principali variabili prima e dopo la proposta, indicando la fonte dei dati (dati, indicatori, analisi di contesto, relazioni di monitoraggio, analisi e valutazioni, etc.)

B.4 Indicare gli effetti attesi sulla qualità e quantità dei beni e servizi erogati (anche quando nulli), gli elementi informativi e le fonti utilizzate a supporto

quantificare gli effetti fornendo informazioni sui servizi prima e dopo la proposta *(dati, indicatori, analisi di contesto, relazioni di monitoraggio, etc.)*

B.5 Indicare gli effetti attesi sull'attuazione delle politiche sociali (anche quando nulli), gli elementi informativi e le fonti utilizzate a supporto

quantificare gli effetti fornendo il numero di beneficiari, l'ammontare delle prestazioni ed eventuali altre variabili rilevanti prima e dopo la proposta *(dati, indicatori, analisi di contesto, relazioni di monitoraggio, etc.)*

B.6 Segnalare eventuali fattori di rischio da valutare rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta

(indicare condizioni, es: situazioni, tempi di attuazione, etc, che possono pregiudicare l'attuazione della proposta ed il conseguente ottenimento del risparmio)

B.7 Proposta normativa necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta

Articolo ...
1. ………
2. ………
3. ………
………

B.8 Autorizzazione/i di spesa nel caso di definanziamento di un fattore legislativo

PARTE C – Quantificazione dell'impatto finanziario della proposta

C.1 Indicare nella tabella che segue gli effetti finanziari della proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2023, 2024 e a decorrere dal 2025 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto:

capitolo/pg	saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento		
	2023	2024	a decorrere dal 2025	2023	2024	a decorrere dal 2025	2023	2024	a decorrere dal 2025
TOTALE									

C.2 Indicare i criteri per la quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la verifica.

PARTE D – Cronoprogramma della proposta e degli interventi inclusi

D.1 Cronoprogramma della proposta e di tutti gli interventi inclusi

(indicare per la proposta in oggetto, considerata complessivamente, nonché per gli interventi e le relative attività in cui essa si articola, il soggetto attuatore - per esempio Ministero / Presidenza del Consiglio dei ministri, Amministrazione regionale o locale, Altra amministrazione pubblica, Agenzia indipendente, Società in house, etc.- e il periodo di attuazione). Aggiungere ulteriori righe alla tabella se necessario.)

	Soggetto attuatore *(centro di responsabilità del Ministero o ente esterno responsabile dell'attuazione)*	**2023**				**2024**		**2025**
		Trimestre 1	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Semestre 1**	**Semestre 2**	**Anno**
Proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio								
Intervento 1 *(specificare il tipo di intervento)* ____________								
Attività 1 intervento 1 *(specificare il tipo di attività)* ____________								
Attività 2 intervento 1 *(specificare il tipo di attività)* ____________								
Attività 3 intervento 1 *(specificare il tipo di attività)* ____________								
Attività n-esima intervento 1 *(specificare il tipo di attività)* ____________								

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2022.

Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto 14 maggio 2021, recante esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del *virus* dell'HCV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 25-*sexies* del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, rubricato «*Screening* nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV», introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2021 recante «Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» di attuazione di quanto previsto dal sopra citato art. 25-*sexies*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 dell'8 luglio 2021;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2021 che prevede che l'attività di *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV in via sperimentale «dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022»;

Considerato che la sopracitata campagna di *screening* gratuita per l'epatite C, finanziata dal predetto decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prevista per il biennio 2020-21, ha subìto ritardi strutturali causati dall'emergenza pandemica COVID-19 nell'organizzazione e gestione, sia a livello centrale che locale;

Considerato che a causa di tali ritardi strutturali e del rallentamento dell'avvio delle attività durante la pandemia COVID-19, ad oggi solamente poche regioni hanno potuto effettivamente partire con le attività di *screening* gratuito sulla popolazione generale e che pertanto il termine della sperimentazione, attualmente fissato al 31 dicembre 2022, appare inadeguato per garantire lo svolgimento delle attività previste e rischia di compromettere la riuscita di questo importante programma di sanità pubblica dedicato alla prevenzione;

Considerata la richiesta avanzata dal Coordinamento interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica con nota prot. 283106 del 23 giugno 2022, per una proroga del termine di cui trattasi al 31 dicembre 2023, a motivo dei ritardi causati dalla pandemia COVID-19;

Preso atto degli atti parlamentari relativi alla seduta del 21 febbraio 2022 in cui la Camera dei deputati impegna il Governo a valutare di prorogare la durata della campagna di *screening* al 31 dicembre 2023 (Resoconto stenografico dell'assemblea seduta n. 642 di lunedì 21 febbraio 2022, pag. 59);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga del termine di conclusione dello *screening* in parola;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 novembre 2022 (rep. atti n. 235/CSR), ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 2 del citato decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni riportate in premessa, il termine per la conclusione dell'attività di sperimentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2021 recante «Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 16 dicembre 2022

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 163

23A00783

DECRETO 30 gennaio 2023.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ausonia», in Comune di Bognanco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto direttoriale 13 ottobre 2022, n. 4409, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ausonia» in Comune di Bognanco (VB) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Considerata la nota del 17 ottobre 2022, con la quale la società titolare del riconoscimento ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ausonia» e ha prodotto, a tal fine, le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 9 settembre 2022;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso sulle analisi microbiologiche e chimiche nella seduta del 13 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ausonia» in Comune di Bognanco (VB).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 gennaio 2023

Il direttore generale: REZZA

23A00761

DECRETO 30 gennaio 2023.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sofia», in Comune di Feroleto Antico al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 4 ottobre 2022, integrata con note del 6 e 7 ottobre 2022, con la quale la società Fontepura s.r.l., con sede legale in Comune di Feroleto Antico (CZ), ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sofia», sgorgante dalla sorgente Fonte Regina all'interno della concessione mineraria denominata «Fonte Regina» in Comune di Feroleto Antico (CZ), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Sofia», sgorgante dalla sorgente Fonte Regina all'interno della concessione mineraria denominata «Fonte Regina» in Comune di Feroleto Antico (CZ).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 30 gennaio 2023

Il direttore generale: REZZA

23A00762

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zefira società cooperativa», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista la sentenza del 12 dicembre 2019 n. 299/2019 del Tribunale di Torino, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Zefira società cooperativa», aderente alla Associazione generale cooperative italiane;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Zefira società cooperativa», con sede in Moncalieri (TO) (codice fiscale 11617870016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNCLRT64E22I480N), domiciliato in Ceriale (SV) - via Aurelia n. 129/3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00693

DECRETO 19 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nabot società cooperativa sociale», in Chiavari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista la sentenza dell'11 giugno 2021, n. 45/2021 del Tribunale di Genova, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nabot società cooperativa sociale», aderente alla Unione europea delle cooperative;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nabot società cooperativa sociale», con sede in Chiavari (GE) (codice fiscale 01378340994), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972 (codice fiscale LZZNND72C30E986I), domiciliato in Milano, via Ripamonti n. 66, c/o studio legale Onesti.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00694

DECRETO 19 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Arcobaleno Soccorso società cooperativa», in Rivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Nuova Arcobaleno Soccorso» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.456,00, si riscontra una massa debitoria di euro 90.650,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -89.194,00;

Considerato che in data 7 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli

enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Nuova Arcobaleno Soccorso», con sede in Rivoli (TO) (codice fiscale 10630640018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Piga, nato a Torino il 17 maggio 1963 (codice fiscale PGILSN63E17L219R) e ivi domiciliato in via Cassini n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00695

DECRETO 19 gennaio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnilog società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Omnilog società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 85.078,12, si riscontra una massa debitoria di euro 510.062,68 ed un patrimonio netto negativo di euro -439.280,83;

Considerato che in data 18 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Omnilog società cooperativa», con sede in Alessandria (codice fiscale 02013060062) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Terranova, nato a Ivrea (TO) il 21 ottobre 1974 (codice fiscale TRRMSM74R21E379P), ivi domiciliato in via Pavese n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: URSO

23A00696

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2022.

Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico - primo trimestre 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, commi 6, 8, 9 e 10, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visto il punto 59, sezione 4, comunicazione della Commissione 2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a partire dal 1° febbraio 2022;

Visto il punto 55, sezione 1.5, comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», che alla lettera *a)* ha elevato il limite dell'importo complessivo dell'aiuto per impresa a 2 milioni di EUR e alla lettera *c)* ha previsto come ultimo termine per la concessione dell'aiuto il 31 dicembre 2023;

Considerato che, al fine di mitigare la crisi di liquidità, che ha afflitto il settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare fino al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel primo trimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per un importo massimo per ciascuna impresa non superiore all'8 per cento della dotazione del medesimo Fondo;

Considerato che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel primo trimestre 2022;

Considerato che il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo quest'ultima data;

Considerato che l'art. 24, comma 8, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Considerato che le imprese beneficiarie delle predette compensazioni possono esercitare servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus sia soggetti che non soggetti a obblighi di servizio pubblico;

Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei suddetti servizi pubblici è tenuta separata;

Considerato che i ricavi e i costi della gestione operativa da tenere in conto per la determinazione della compensazione di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono quelli che risultano dalla contabilità separata dei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio, eserciti in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autoriz-

zazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, o dei servizi di noleggio con conducente, svolti sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea (TFUE);

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del TFUE;

Vista la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, con la quale la Commissione non ha sollevato obiezioni all'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della comunicazione della Commissione europea 2022/C 5342 del 20 luglio 2022;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Considerato che il comparto del trasporto su strada di persone ha subito una grave crisi di liquidità, legata prima dalla pandemia, durante la quale i settori del trasporto e del turismo sono stati tra quelli maggiormente colpiti, e ulteriormente aggravata dagli effetti negativi sul mercato dell'energia determinati dalla crisi dovuta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la quale ha provocato aumenti eccezionalmente marcati dei carburanti tali da imporre alle imprese di trasporto di persone rilevanti costi aggiuntivi;

Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), che così tra l'altro recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo.»;

Considerato che le imprese di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono imprese che svolgono servizi di trasporto a rischio di impresa anche collegati alle attività turistiche;

Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, individua le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell'attuale crisi;

Considerato che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 è stata ulteriormente compromessa dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, le quali hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'accresciuta incertezza e l'aumento dei prezzi dell'energia e soprattutto di quella da trazione incidono praticamente su ogni attività economica, tra cui senz'altro quella del trasporto di persone mediante autobus, che è pertanto colpita da una crisi di liquidità e un grave turbamento economico;

Considerato che, ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», le compensazioni in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;

Ritenuto che per porre rimedio a questo grave turbamento la misura di aiuto di Stato, di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni individuate dalla comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, è stata individuata, con la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, nella compensazione dei mancati ricavi delle imprese esercenti i servizi di trasporto di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Considerato che le misure di compensazione di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, in quanto sono state ritenute dalla decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022 necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Tenuto conto che — ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 — si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» -beneficiario;

Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del contributo

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualità 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a quindici milioni di euro, di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla società Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può provvedere ad accreditare su contabilità ordinaria, in favore del funzionario delegato di Consap S.p.a., le somme necessarie per dare attuazione al presente decreto.

Art. 2.

Criteri di compensazione

1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra i ricavi registrati nel primo trimestre degli esercizi finanziari 2019 e 2022 e, comunque, nel limite massimo dell'8% delle stesse risorse di cui all'art. 1, comma 1. Le risultanze contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

2. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'attribuzione di risorse di cui al comma 1 è determinata in misura non superiore al 40% dei ricavi registrati nel primo trimestre 2022, oltre ad avere come limite un importo non superiore all'8% delle risorse di cui all'art. 1, comma 1.

3. Qualora, al termine delle attività istruttorie di cui all'art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti è proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria.

4. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito una compensazione in eccedenza, accertata dai dati contabili o, se del caso, presenti nel bilancio civilistico per il 2022 depositato presso il registro delle imprese, rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella domanda, è tenuta a comunicare, entro il 30 luglio 2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, nel caso il pagamento sia già stato effettuato, a restituire all'erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, che tale comunicazione non è stata effettuata o che l'impresa non restituisce la parte della compensazione ai sensi del periodo precedente, l'impresa decade dal diritto alla compensazione e l'intero importo eventualmente erogato è recuperato all'erario dello Stato.

5. La compensazione non è erogabile a sostegno delle imprese la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e a quelle che hanno attivato la partita IVA dopo questa medesima data. La compensazione non prende in considerazione costi cessanti, minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali, costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della emergenza sanitaria ed esclude gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro di quest'ultimo danno.

Art. 3.

Fasi procedimentali

1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalità di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati gli importi risultanti dal bilancio consuntivo depositato per il 2019 o, se del caso, che non vi sia obbligo di deposito del predetto bilancio, dalle scritture contabili registrate relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019, nonché una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell'impresa relativa agli importi registrati nelle scritture contabili relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022.

Art. 4.

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attività istruttorie di cui all'art. 3 al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, nel limite massimo del 2% della dotazione del Fondo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla vigente disciplina europea relativa agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE.

2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui alla vigente disciplina del regime relativo agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia».

Art. 6.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento delle domande prodotte e disporre in ordine al versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5 o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente misura è stata approvata dalla Commissione europea, con la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 219

23A00692

DECRETO 22 dicembre 2022.

Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 dell'art. 1;

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS) finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Considerato che il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030) definisce le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030;

Considerato che con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 14 aprile 2022, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 luglio 2022, n. 169, è stato approvato il PNSS 2030;

Tenuto conto che le linee strategiche generali del PNSS 2030, in grado di agire sull'intero sistema, sono raggruppate nei cinque pilastri della sicurezza stradale indicati nel *Global plan for the decade of action for road safety* 2011-2020;

Considerato che il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale categoria a rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre, si è verificata una riduzione del solo 14 per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di feriti nel decennio 2011-2020;

Considerato che nel 2019, i pedoni rappresentano il 17 per cento del totale delle vittime, dato confermato anche nel 2020;

Considerato che il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per cento dei perdoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in ambito urbano;

Considerato che l'incidentalità relativa ai pedoni delle aree urbane si concentra, in particolare, nei quattordici «grandi comuni» riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalità stradale, raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e il 34 per cento in termini di feriti;

Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere ad un programma iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni concentrato su detti comuni;

Considerato che negli anni 2020 e 2021 i dati di incidentalità sono stati fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione per contrastare la diffusione del COVID-19, per cui il triennio che si è preso in esame per l'incidentalità dei pedoni è quello relativo agli anni 2017, 2018 e 2019;

Viste le statistiche ISTAT contenute nei report «Incidenti stradali», nello specifico nella tavola 2.38 «Pedoni morti e feriti per classe di età, sesso e regione» e tavola 3.8 «Pedoni morti e feriti per classe di età, sesso e comune», relative al numero dei pedoni morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni 2017, 2018 e 2019;

Considerato che la somma disponibile per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei pedoni risulta pari complessivamente a euro 13.500.000,00, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333, PG 1, PG 3 e PG 4;

Ritenuto opportuno suddividere tale somma tra i quattordici grandi comuni, assegnando a ciascun comune una quota calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per incidente stradale;

Considerato che la copertura dei costi di progettazione e realizzazione degli interventi avverrà integralmente a carico dei fondi statali assegnati;

Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00), a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333 per l'esercizio 2022, viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei quattordici «grandi comuni», di cui al rapporto annuale ISTAT sull'incidentalità stradale.

Art. 2.

Piano di riparto

1. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in favore della sicurezza dei pedoni, l'importo complessivo previsto all'art. 1 è ripartito tra i comuni, come da tabella seguente:

14 grandi comuni	Coefficiente di riparto	Finanziamento assegnato
Torino	0,0859736381	euro 1.160.644,00
Milano	0,1764095867	euro 2.381.529,00
Verona	0,0210023822	euro 283.532,00
Venezia	0,0133102612	euro 179.689,00
Trieste	0,0253896766	euro 342.761,00
Genova	0,0763140875	euro 1.030.240,00
Bologna	0,0454609580	euro 613.723,00
Firenze	0,0472494669	euro 637.868,00
Roma	0,3163635119	euro 4.270.907,00
Napoli	0,0625484018	euro 844.403,00
Bari	0,0313995091	euro 423.893,00
Palermo	0,0481377488	euro 649.860,00
Messina	0,0213973946	euro 288.865,00
Catania	0,0290433765	euro 392.086,00
Totale	1,0000000000	euro 13.500.000,00

2. Sulla base del sopraindicato riparto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli impegni di spesa a favore dei comuni, i quali possono avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento ed alla conseguente formulazione del programma da finanziare.

Art. 3.

Copertura complessiva della spesa

1. Il finanziamento statale è erogabile per ciascun programma di interventi presentato dai comuni entro i limiti di cui al sopraindicato piano di riparto.

Art. 4.

Tipologie di interventi

1. Le risorse di cui all'art. 1 costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nel successivo art. 7 del presente decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano, a titolo esemplificativo:

a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari;

c) messa in sicurezza di percorsi pedonali;

d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.

2. Gli interventi devono essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze.

3. Gli interventi sulla segnaletica di cui comma 1, lettera *d)* sono ammessi a condizioni di aver dimostrato il completo utilizzo dei fondi vincolati di cui all'art. 208, comma 4, lettera *a)* del Codice della strada per i proventi incassati negli anni 2019 e 2020. In ogni caso il costo degli interventi di cui al citato punto *d)* non può superare il 30 per cento del programma complessivo.

Art. 5.

Soggetti attuatori

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate ai comuni che hanno selezionato le proposte progettuali ai sensi del presente decreto e le hanno incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento, come indicato all'art. 6. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti alla progettazione, all'esecuzione ed al collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento.

Art. 6.

Presentazione programma di interventi

1. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi da realizzare contenente:

a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;

b) scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità riferita ai pedoni;

c) prospetto di copertura della spesa complessiva.

2. Il Ministero, al fine di uniformare le attività di presentazione del programma, invia ai comuni il *fac-simile* dei modelli di cui al comma che precede.

3. Il Ministero approva il programma entro trenta giorni dalla ricezione ed il comune, entro i successivi trenta giorni, procede all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunica al Ministero.

4. Con convenzione, da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono regolamentati i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

5. In caso di mancata presentazione del programma di interventi con le modalità e nei tempi previsti dal comma 1 o in caso di mancata approvazione con delibera entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il finanziamento statale assegnato è revocato e si procede al disimpegno delle somme assegnate ancora presenti in bilancio. Le eventuali somme residue a valle di tali operazioni possono essere riassegnate dal Ministero ad uno o più comuni a copertura di ulteriori interventi.

Art. 7.

Criteri di individuazione degli interventi

1. I comuni procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

a. effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità;

b. efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 268

ALLEGATO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEI PEDONI TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

E

IL COMUNE DI ....

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato per brevità Ministero, in persona dell'ing. Iurato Valentino, direttore della Div. 1 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

E

Il Comune ...., in seguito denominato per brevità comune, in persona del ...., giusti poteri di firma conferiti con atto ....;

PREMESSO

che il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 «Nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 dell'art. 1;

che la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'art. 32 il Piano nazionale della sicurezza stradale;

che il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

che il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il quale è stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente stradale;

che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. .... del ...., registrato dalla Corte dei conti in data ...., sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per la destinazione dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2022, di euro 13.500.000,00 alla progettazione e realizzazione di interventi a favore della protezione dei pedoni;

che il citato decreto ha ripartito tra i comuni le su indicate somme, demandando alla presente convenzione la disciplina delle reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;

che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del .... ha espresso parere favorevole sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di tali interventi nonché sullo schema di convenzione tra Ministero e comuni;

che con delibera n. ...., il comune ha approvato il programma, costituente la proposta consistente nell'intervento ....;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto

La convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e il Comune .... (d'ora in poi comune), in relazione agli adempimenti esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto dal comune con la delibera di g.c. n. .... del ...., che unitamente alla scheda proposta intervento contenente il quadro economico di spesa, alla scheda dell'analisi della incidentalità ed al prospetto di copertura della spesa complessiva del programma ad essa allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

Il comune nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione della presente convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo l'attuazione della convenzione.

Art. 4.

Importo del contributo

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire al comune è pari ad euro .... e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al successivo art. 8, presso il conto di Tesoreria n. ....

Le risorse sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo assentito con il decreto ministeriale n. .... del ....

Qualora il programma proposto preveda la copertura dei costi anche a carico di altre fonti di finanziamento, il comune avrà cura indicare nella delibera di giunta/consiglio l'importo e di specificarne la fonte.

Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del programma, il comune avrà cura di reperire e garantire la copertura finanziaria, inviando un nuovo prospetto di copertura della spesa complessiva.

Art. 5.

Adempimenti attuativi del programma

Il comune si impegna al puntuale svolgimento delle attività amministrative e negoziali finalizzate all'adozione degli atti di sua competenza:

completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da realizzare;

espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;

formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;

valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma *ex* art. 34 del T.U.E.L..

Art. 6.

Quadro temporale

Il comune si impegna al compimento progressivo dei suddetti atti a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attività nel seguente quadro temporale:

entro sette mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo al Ministero il quadro aggiornato delle schede di proposta degli interventi, redatte secondo lo schema già utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da costituirne il programma esecutivo;

entro undici mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del responsabile del procedimento;

entro quattordici mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del responsabile del procedimento.

Qualora i lavori non venissero consegnati entro il termine previsto il Ministero procederà allo stralcio dell'intervento dal programma proposto con conseguente rimodulazione del finanziamento.

Art. 7.

Rimodulazione del programma

Il programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta del comune ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:

a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;

b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.

In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.

Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art 8.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità:

a) una quota pari al 40 per cento del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo;

b) un'ulteriore quota del 50 per cento ad avvenuta presentazione da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione attestante il pagamento dei costi relativi a ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva dell'importo di cui al punto *a)*.

c) il rimanente 10 per cento, del costo di ciascun intervento, viene trasferito al comune alla certificazione da parte dello stesso dell'avvenuto collaudo.

Art. 9.

Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dal comune nell'ambito dello stesso intervento oppure procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.

Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verrà comunicato dal Ministero.

Art. 10.

Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:

a) verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;

b) censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dai comuni ai sensi del decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011;

c) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili. Il Ministero può convocare il «Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale» istituito con decreto ministeriale n. 262 del 2 settembre 2022, al fine di verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti dagli interventi posti in essere.

In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, il comune:

a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;

b) rende disponibile a conclusione del programma degli interventi realizzati, una valutazione ex-post dei tre anni successivi all'anno di conclusione dei lavori. Nel caso non si disponga dei dati nel luogo dell'intervento, in questo caso, può fornire quelli relativi all'intero territorio comunale, corredati da informazioni su altri interventi realizzati della stessa tipologia di quelli in esame per poter condurre un'analisi più significativa.

c) qualora non venissero resi disponibili i dati di cui al punto precedente *b)*, il comune verrà escluso dal successivo finanziamento ministeriale disponibile in attuazione del PNSS 2030.

Art. 11.

Azione di monitoraggio e verifica dei comuni

Il comune esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, il comune, oltre a quanto previsto in merito al controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie con riferimento al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011, segnala tempestivamente eventuali criticità riguardanti in particolare i tempi di realizzazione dell'intervento ed eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, il comune si impegna a richiedere i Codici Unici di Progetto (CUP), relativi agli interventi del programma da realizzare di cui all'art. 2, ed a inserirli nelle Convenzioni da stipulare con il Ministero.

Per tutti gli interventi realizzati, il comune dovrà provvedere agli oneri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Art. 12.

Termini per la risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, il Ministero intima all'ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di intimazione, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento.

Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano pile condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di convenzione comunica al comune il proprio recesso.

Il recesso dalla convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in contraddittorio con il comune finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell'esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli enti attuatori e/o di soggetti esterni.

Art. 13.

Registrazione ed esecutività della convenzione

La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Comune

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

23A00784

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2022.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.1. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, par. 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visto, in particolare, l'art. 65, par. 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, e in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, sottomisura 17.1 per un contributo di euro 970.360.143,09, a cui si aggiunge la quota nazionale pari

a euro 1.185.995.730,44, individuando, altresì, il 31 dicembre 2025 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Preso atto che parte delle risorse aggiuntive assegnate alla sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 approvato con la citata decisione del 16 agosto 2021, pari a euro 12.000.000,00, derivano dal trasferimento di fondi dal I al II pilastro in conformità ai regolamenti (UE) n. 2021/399 del 19 gennaio 2021 e n. 2021/1017 del 15 aprile 2021;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082 recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreto legislativo n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto l'avviso pubblico 21 dicembre 2021, n. 671272 attraverso cui l'Autorità di gestione ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA 2022);

Visto decreto ministeriale 18 maggio 2022, n. 224364 recante l'individuazione degli *Standard value* per le produzioni vegetali e zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2022;

Ritenuto opportuno procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, con particolar riferimento alla campagna assicurativa agricola 2022 - produzioni vegetali - PSRN 2014-2022;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'Avviso pubblico – invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2022 – produzioni vegetali

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al

PSRN 2014-2022 - Campagna assicurativa 2022 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 200.000.000,00 di cui euro 110.000.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 90.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Con successivo provvedimento l'autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1 in caso di eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti, ovvero in caso di incremento della dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2022 o in caso di finanziamenti nazionali integrativi.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 8 novembre 2022

Il direttore generale: ANGELINI

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ANNUALITÀ 2022

Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 - misura 17, sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022.

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Il presente avviso, a perfezionamento dell'*iter* procedurale avviato con l'avviso pubblico del 21 dicembre 2021, n. 671272, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2022, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per la sottomisura 17.1 e della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici già emanati per le campagne pregresse.

Art. 2.

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola;

«Agricoltore attivo»: un agricoltore s'intende «attivo» qualora rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2393/2017, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;

«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

«CAA»: Centro di assistenza agricola;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Il PAI di cui all'allegato B, lettera *b)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto e riporta a partire dal 2021, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture, il valore della produzione media annua;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico del 21 dicembre 2021, n. 671272 per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN;

«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'*iter* avviato con la presentazione della manifestazione di interesse;

«Data di presentazione domanda di sostegno»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'organismo pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata dall'autorità di gestione del PSRN 2014- 2022, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

«Fascicolo aziendale» ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: *a)* composizione strutturale; *b)* piano di coltivazione; *c)* composizione zootecnica; *d)* composizione dei beni immateriali; *e)* adesioni ad organismi associativi; *f)* iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, con la compagnia di assicurazione.

«*Standard value*»: valore s*tandard* di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.

Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori attivi;

c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico del 21 dicembre 2021, n. 671272 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.

Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2022 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione ed organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

intestazione della compagnia di assicurazione;

codice identificativo della compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;

intestazione dell'assicurato;

CUAA;

campagna assicurativa di riferimento;

tipologia di polizza;

numero della polizza/certificato di polizza;

prodotto con codice da decreto *Standard value*;

varietà con Id da decreto *Standard value*;

superficie assicurata;

tipologia di rischio e garanzia assicurati;

valore assicurato;

quantità assicurata;

tariffa applicata;

importo del premio;

soglia di danno e/o la franchigia;

data di entrata in copertura;

data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);

nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2021 e non oltre il 31 ottobre 2022.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del Codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel PAI e verificato come descritto al successivo art. 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7.

Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2022.

Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo e verificato tramite l'utilizzo degli «*Standard value*» (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso. In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per singola menzione non supera lo SV del gruppo di riferimento o, laddove superiore allo SV, deve essere verificato sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'organismo pagatore AGEA.

Art. 8.

Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4;

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6;

agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7.

di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2022 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del PGRA 2022, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2022;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di essere a conoscenza che in caso di valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo *Standard value* di riferimento e, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, anche in caso di valore della produzione assicurato per menzione superiore allo *Standard value* del gruppo di riferimento, la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione comprovante il valore della produzione;

di disporre e poter esibire in sede di controllo:

la documentazione per ciascuna delle tre o cinque annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo *Standard value* di riferimento e, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore della produzione assicurata per menzione superiore allo *Standard value* del gruppo di riferimento;

le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale.

di impegnarsi ad esibire, se richiesto in sede di controllo:

in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla compagnia di assicurazione;

in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'organismo collettivo di difesa.

di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it - nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-*on-line*, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;

di essere consapevole che, in caso di valore dichiarato nel PAI superiore allo S*tandard value* e per l'uva da vino DOP e IGP in caso di valore assicurato per menzione superiore allo S*tandard value* del gruppo di riferimento, ovvero in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione;

di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;

di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;

a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.

Art. 9.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del «Nuovo codice degli appalti» decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 10.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

presentato manifestazione di interesse;

costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 162/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2022, in conformità a quanto previsto dalle istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA n. 45 del 3 maggio 2022, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della manifestazione di interesse;

provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 11.

Art. 11.

Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it - per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attività propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1. il PAI;

2. la manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;

3. la polizza;

4. copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità *on-line* predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'art. 18 del presente avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 12.

Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2022:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2022;

b) per le colture permanenti entro il 10 giugno 2022;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2022;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio 2022;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche entro il 31 ottobre 2022.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)*, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Art. 13.

Istruttoria della domanda di sostegno

Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.

In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno.

b) all'ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2022.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

1. fra i dati del PAI e i relativi *Standard value*.

In particolare, sarà verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo S*tandard value* di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo S*tandard value* sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo *Standard value*, l'agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica sarà rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione.

2. fra i dati della polizza e i dati del PAI, già verificati secondo la procedura di cui al punto 1.

In particolare, sarà verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà preliminarmente alla verifica che i valori assicurati per singola menzione non superino il relativo *Standard value* del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato di una o più menzioni risulti superiore, l'azienda dovrà disporre di idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i, che sarà oggetto di apposita verifica;

delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.

La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo *Standard value*, ovvero di valore assicurato di una o più menzioni superiore allo *Standard value* di riferimento, che l'agricoltore può presentare per ciascuna delle tre o cinque annualità antecedenti la campagna di riferimento è la seguente:

fatture e altri documenti fiscali ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;

registro corrispettivi.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Saranno pubblicati sul sito internet del Ministero e sul sito AGEA gli elenchi delle domande per le quali è richiesta la presentazione della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI ovvero per le sole uve da vino DOP e IGP della documentazione atta a dimostrare il valore assicurato di una o più menzioni in caso di valore superiore allo *Standard value* di riferimento.

Nella pubblicazione sarà indicata la procedura per visualizzare in ambito SIAN per i singoli proponenti, ovvero per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA, le modalità e le tempistiche per la presentazione della predetta documentazione.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione.

Conclusa l'istruttoria, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.

In caso di irregolarità nella procedura di invio delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione;

oppure

b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio/della richiesta di documentazione integrativa;

oppure

c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto sulla base della rideterminazione del valore della superficie, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'art. 11.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Art. 14.

Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 giugno 2024 apposita domanda di pagamento all'organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it - per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

La documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione.

La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «*home banking*», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;

vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 15.

Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'organismo pagatore AGEA e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

a) Controlli amministrativi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;

alla conformità della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da vino DOP e IGP, già verificati attraverso le procedure di cui all'art. 13, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli *in loco*.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata» nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo art. 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (*a)* controlli amministrativi e *b)* controlli *in loco*) entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, paragrafo 1 «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti.

Potranno essere svolti controlli *ex post* al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 16.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze di qualsiasi natura.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse;

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

1) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;

3) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1);

4) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono ceduti/conferiti al cessionario;

ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2022.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente:

a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;

b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 4), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lettere *a)* e *b)*, è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della domanda di sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purché vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui sopra.

I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

«presentazione manifestazione interesse» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;

«fine operazione» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 17.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonché del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'Allegato M17.1-6 del presente avviso.

Art. 18.

Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

autorità di gestione: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651;

sito internet: www.politicheagricole.it

pec: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991;

sito internet: www.agea.gov.it

pec: protocollo@pec.agea.gov.it

Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Art. 19.

Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 241/1990 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);

scheda di validazione del fascicolo aziendale;

domanda di sostegno/pagamento;

dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

check-list delle istruttorie eseguite;

eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);

informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'*iter* amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 14 decreto ministeriale Sanità del 14 gennaio 2001 e dell'art. 15 del decreto ministeriale Mipaaf del 27 marzo 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 200.000.000,00, di cui 90.000.000,00 di quota FEASR e 110.000.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale, comprensivi di euro 12.000.000,00 derivanti dal trasferimento di fondi dal I al II pilastro in conformità ai regolamenti (UE) n. 2021/399 del 19 gennaio 2021 e n. 2021/1017 del 15 aprile 2021, a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne delle annualità precedenti e/o ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2022 e/o finanziamenti nazionali integrativi.

Art. 21.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 40% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 37 % della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

A fronte delle eventuali riassegnazioni di cui al precedente articolo, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere percentualmente integrata sino alla concorrenza del massimale del 70% prevista dal PSRN, ovvero del 65% per le polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato M17.1-2. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di pagamento.

Art. 22.

Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 23.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MIPAAF - Titolare per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA è in - via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale dell'agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

---

ALLEGATI

M17.1-1 Rischi assicurabili

M17.1-2 Conbinazioni rischi assicurabili

M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili

M17.1-4 Modello domanda di sostegno

M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture

M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)

Allegato M17.1-1
Rischi assicurabili (All. 1.2, 1.5 e 1.6 PGRA)

1. AVVERSITÀ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 - Avversità catastrofali

Alluvione
Siccità
Gelo e brina

1.2 - Altre avversità

1.2.1 - Avversità di frequenza

Eccesso di neve
Eccesso di pioggia
Grandine
Venti forti

1.2.2 - Avversità accessorie

Colpo di sole, vento caldo e ondata di calore
Sbalzi termici

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Alternaria
Antracnosi
Aspergillus flavus, aspergillus parasiticus
Batteriosi
Botrite
Cancro batterico delle pomacee
Carbone
Colpo di fuoco batterico (erwinia amylovora)
Corineo
Virosi
Flavescenza dorata
Fusariosi
Mal del piede
Ruggini
Septoriosi
Mal dell'esca
Oidio
Mal dell'inchiostro
Marciume bruno
Marciume radicale
Ticchiolatura
Peronospora
Vaiolatura delle drupacee (sharka)
Scopazzi del melo (apple proliferation phytoplasma)
Phytophtora ramorum
Micotossine del frumento (aspergillus, penicillium, fusarium)
Cercospora
Maculatura bruna (stemphylium vesicarium)
Moria del noce (phytophthora spp.)
Batteriosi del noce (xantomonas campestris juglandis)
Necrosi apicale bruna del noce (xanthomonas arboricola pv. juglandis)
Moria dei kiwi (cylindrocarpon spp.)
Monilia (monilinia laxa & monilinia fructigena)
Black rot (guignardia bidwellii)

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

Cinipide del castagno
Diabrotica
Punteruolo rosso delle palme
Tignole del pomodoro
Tarlo asiatico (anoplophora spp)
Moscerino dei piccoli frutti (drosophila suzukii)
Aromia bungii
Cimice asiatica (halyomorpha halys)
Popillia (popillia japonica)
Elateridi (agriotes spp)
Nottua per il mais ed il sorgo (sesamia spp)
Piralide del mais e del sorgo
Psilla
Dorifora della patata
Carpocapsa del melo e del pero (cydia pomonella)
Mosca dell'olivo
Mosca del ciliegio
Tignola orientale del pesco
Ricamatrice del melo
Ragnetto rosso (tetranychus urticae)
Afidi (aphidoidea spp.)

Allegato M17.1-2
Combinazioni di rischi assicurabili (Art. 3 PGRA)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversità catastrofali) e almeno una avversità di cui al punto 1.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversità catastrofali);

e) polizze che coprono almeno due delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2.1 (avversità di frequenza).

Allegato M17.1-3 (rif. allegato I del PGRA 2022)

Produzioni vegetali assicurabili

CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE BIANCA
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGRETTO
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETOLA DA COSTA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
CRESCIONE
FINOCCHI
FRAGOLE
LATTUGHE E INDIVIE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO/CICORIA
RAVANELLO
RUCOLA
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINE
LEGUMINOSE
ARACHIDI
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI
FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO

Segue **FORAGGERE**
LOIETTO
LUPINELLA
SULLA
TRIFOGLIO
VECCIA
FORAGGERE DA SEME
PRATI E PRATI PASCOLO
PASCOLO
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE
FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO

ORNAMENTALI
FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE DA ORTO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
ARBUSTI
PIANTE DA FIORE
PALME
RAMPICANTI
SIEPI
ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI
ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE
ROSAI
ALTRE ORNAMENTALI
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
SIEPI
ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI
ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE
ALTRE ORNAMENTALI
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ANETO
BORRAGINE
LUPPOLO
CAPPERO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI sotto serre e tunnel
PRODUZIONI protette da reti antigrandine
PRODUZIONI protette da impianti antibrina
PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina
PRODUZIONI DA SEME
GOJI
FUNGHI COLTIVATI
QUINOA
BAMBÙ
TAPPETO ERBOSO
CRISANTEMO DA SEME
OLIVELLO SPINOSO
ERBACEE DA BIOMASSA
ALKEKENGI
IPERICO

Allegato M 17.1-4 - Modello domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013
DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2022
CAMPAGNA 2022
Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2022
Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
Colture vegetali Annualità 2022

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:

BANDO:

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

CODICE A BARRE

NUMERO IN CHIARO

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO
CODICE ISTAT (Comune Provincia) COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto : ____________________

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2022, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022 (PSRN);

A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2022 e dall'Avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2022 e dall'Avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2022 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN approvato, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.7 del DM n.148418 del 31/03/2022 "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e ss.mm. e ii. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere consapevole che, in caso di valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value e per le uve da vino DOP e IGP in caso di valore assicurato per menzione superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, ovvero in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che in caso di valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento e, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, anche in caso di valore della produzione assicurato per menzione superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, la presente domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione comprovante il valore della produzione;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico:
  a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI in caso di valore superiore allo Standard Value di riferimento e, per le uve da vino DOP e IGP, anche in caso di valore assicurato per menzione superiore allo Standard Value di riferimento;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022-relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
  - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
  - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti);
- di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN 2014-2022;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN 2014-2022;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo: 1) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa nel caso di polizze collettive; 2) la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione nel

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Firmato in ____________________ il: ____________________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: __________ N° __________ Data scadenza: __________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ____________________
Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: UFFICIO:

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: _________________ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ______________________________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA ____

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

NUMERO IDENTIFICATIVO PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE			

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PAI - VALORI MASSIMI ASSICURATI

DATI DEL PAI											
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO	SUPERFICIE			VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA (*) (**)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		ETTARI	ARE	CA	U.M.	VALORE	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA						
SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM SV)	SUP. ASSICURATA	Q.TA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO
id varietà 1						
id varietà 2						
TOTALI:						

(*) RAPPRESENTA IL VALORE MASSIMO ASSICURABILE AMMISSIBILE AL SOSTEGNO.
(**) IN CASO DI VALORE DICHIARATO NEL PAI SUPERIORE ALLO STANDARD VALUE DI RIFERIMENTO, IL VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA SARA' DETERMINATO PREVIA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE.

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ______________________

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e ss.mm. e ii.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e ss.mm. e ii.	SI	NO

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

1. espletamento diretto della procedura di gara per l'individuazione della Compagnia di assicurazione:
Provvedimento di aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione;

2. conferimento dell'attività di individuazione della Compagnia di assicurazione ad un Organismo collettivo di difesa:
Provvedimento autorizzatorio all'adesione al citato Organismo collettivo di difesa o Provvedimento di affidamento del servizio assicurativo all'Organismo collettivo per l'annata assicurativa di riferimento.

DATA DELL'ATTO

PROTOCOLLO DELL'ATTO (facoltativo)

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 ☐ Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Allegato M 17.1-5

Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2022: colonna DATA (cfr. art. 12 dell'Avviso pubblico)
1a: 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile
1b: 10 giugno - colture permanenti
2: 30 giugno - colture a ciclo primaverile /olivicoltura
3: 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle
4a: 31 ottobre - colture vivaistiche
4b: 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale
5: entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	1b
C02	ALBICOCCHE	1b
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3
C04	MELE	1b
C05	NETTARINE	1b
C06	NETTARINE PRECOCI	1b
C07	PERE	1b
C08	PERE PRECOCI	1b
C09	PESCHE	1b
C10	PESCHE PRECOCI	1b
C11	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
C15	RISO	3
C16	SUSINE	1b
C17	SUSINE PRECOCI	1b
C18	TABACCO	3
C19	UVA DA TAVOLA	1a
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	3
C22	PEPERONI	3
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
C25	MANDARANCE	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
C27	CARCIOFO	4b
C29	ORZO	1a
C30	SORGO	3
C31	SOIA	3
C32	COLZA	1a
C33	COCOMERO	3

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C34	MELONI	3
C35	PATATE COMUNI	4b
C36	CACHI	1b
C37	CILIEGIE	1b
C38	FRAGOLE	2
C39	MAIS DA SEME	3
C40	OLIVE TAVOLA	2
C41	OLIVE OLIO	2
C42	FICO D'INDIA	3
C43	AVENA	1a
C44	FICHI	1b
C45	FAGIOLI FRESCHI	4b
C46	PISELLI FRESCHI	3
C47	FAGIOLINI	4b
C48	GIRASOLE	3
C49	TRITICALE	1a
C50	ZUCCHINE	4b
C51	MIRTILLO	1b
C52	LAMPONE	1b
C54	CIPOLLE	4b
C55	VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	4a
C56	SPINACIO	4b
C57	PISTACCHIO	1b
C58	MELANZANE	3
C59	NOCCIOLE	1b
C60	SATSUMA	4b
C61	MANDORLE	1b
C62	RIBES	1b
C63	BERGAMOTTO	4b
C64	CEDRO	1b
C65	VIVAI DI PIOPPI	3
C66	MORE	1b
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C68	ERBA MEDICA DA SEME	3
C69	CAVOLI DA SEME	4b
C70	CETRIOLI DA SEME	3
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	5
C72	CIPOLLA DA SEME	4b
C73	INDIVIA DA SEME	5
C74	LATTUGHE DA SEME	5
C75	PORRO DA SEME	4b
C76	RAPA DA SEME	2
C77	RAVANELLO DA SEME	5

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C78	SPINACIO DA SEME	4b
C79	ZUCCA DA SEME	5
C80	ANICE	2
C82	BASILICO	2
C83	CAVOLO BROCCOLO	4b
C84	CANAPA DA SEME	2
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1a
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1a
C89	ERBAI MISTI	1a
C91	LINO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
C93	MIGLIO	2
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
C96	PISELLO PROTEICO	3
C99	PREZZEMOLO	5
D01	AGLIO	2
D03	ASPARAGO	4b
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
D06	CANAPA	2
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D09	CAVOLFIORE	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1a
D13	CETRIOLI	3
D14	CIPOLLINE	4b
D15	ERBA MEDICA	3
D16	FARRO	1a
D17	FAVA FRESCA	1a
D18	FAVINO	1a
D19	FINOCCHIO	5
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	3
D21	LATTUGHE\INDIVIE	4b
D22	LENTICCHIE	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3
D24	MAIS DOLCE	3
D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	4a
D26	PIANTE OFFICINALI	3

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D27	PORRO	4b
D28	RADICCHIO	4b
D29	RAVANELLO	5
D30	SEDANO	4b
D31	SEGALE	1a
D32	ZUCCA	5
D33	CASTAGNE	1b
D35	KUMQUAT	4b
D36	POMPELMO	4b
D37	MIRTO	1b
D38	NOCI	1b
D39	ROSA CANINA	2
D41	PIOPPO	1b
D42	NOCE PIANTE	4a
D43	PREZZEMOLO DA SEME	5
D44	TRIFOGLIO DA SEME	1a
D45	COLZA DA SEME	1a
D46	CAROTA DA SEME	5
D47	PISELLO DA SEME	3
D48	GIRASOLE DA SEME	3
D49	ZUCCHINE DA SEME	5
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5
D51	FINOCCHIO DA SEME	5
D52	CAVOLFIORE DA SEME	4b
D53	ARACHIDI	2
D54	CICERCHIA	1a
D56	GELSO	1b
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1b
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1b
D60	ORZO DA SEME	1a
D61	RAPA	2
D63	RISO INDICA	3
D64	SCALOGNO	4b
D65	SEGALE DA SEME	1a
D66	UVA SPINA	1b
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
D68	ZUCCHINA FIORE	5
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1b
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1b
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1b
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D94	QUINOA	2
D95	GOJI	1b
D96	BUNCHING ONION DA SEME	4b
D97	FAVA DA SEME	1a
D98	FAGIOLI DA SEME	4b
D99	SOIA EDAMAME	3
H02	ARANCE PRECOCI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1b
H10	FRUMENTO DURO	1a
H11	FRUMENTO TENERO	1a
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	1a
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1a
H14	GRANO SARACENO	3
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H16	PATATE DA SEME	4b
H17	LUPINI	2
H18	LOIETTO	2
H19	SULLA	1a
H20	TRIFOGLIO	1a
H23	SUGHERETE	1b
H24	PEPERONCINO	2
H25	ZAFFERANO	4b
H26	BASILICO DA SEME	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H28	LINO DA SEME	2
H29	RUCOLA DA SEME	5
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
H35	MELOGRANO	1b
H36	GIUGGIOLE	1b
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H38	ANETO DA SEME	2
H39	SORGO DA SEME	2
H40	TRITICALE DA SEME	1a
H41	SENAPE BIANCA	2
H42	PSILLIO	2
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H45	LUPINELLA	1a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
H53	AVOCADO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H71	VIVAI INDUSTRIALI	4a
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H74	ANICE STELLATO	1a
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1a
H76	CRESCIONE DA SEME	2
H77	LUPPOLO	1a
H78	FIENO GRECO	1a
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1a
H80	UVA DA VINO DOP	1b
H81	UVA DA VINO IGP	1b
H82	UVA DA VINO COMUNE	1b
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H86	BORRAGINE	2
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	3
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	4a
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	3
H93	OLIVO IN VASO	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	4a
H95	FESTUCA DA SEME	1a
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
H97	FACELIA DA SEME	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	5
L02	MANGO	1b
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L04	CAPPERO	1a
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1a
L07	CRISANTEMO DA SEME	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	2
L09	PASTONE DI MAIS	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
L12	ALBICOCCHE PRECOCI	1b
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1a
L14	ANETO	2
L15	ANONE	1b
L16	ARNICA	1a
L17	AVENA DA BIOMASSA	1a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L18	AVENA DA SEME	1a
L19	BAMBU'	1b
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1b
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2
L23	BIETOLA ROSSA	2
L24	CAMOMILLA	1a
L25	CARDO DA SEME	3
L26	CARTAMO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
L32	CILIEGIO ACIDO	1b
L33	COLZA DA BIOMASSA	1a
L34	CRESCIONE	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1a
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1a
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1a
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
L44	FARRO DA SEME	1a
L45	FAVA SECCA	1a
L46	FAVINO DA SEME	1a
L47	FIORDALISO	2
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1a
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1a
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1a
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1a
L52	GENZIANA	1a
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1a
L56	LUPINELLA DA SEME	1a
L57	MAGGIORANA	1a
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
L60	MALVA	4b
L61	MELISSA SEMI	1a
L62	MELISSA	1a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L63	MENTA DOLCE	1a
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1a
L65	MENTA SEMI	1a
L66	MENTUCCIA	1a
L67	ORIGANO	1a
L68	ORTICA	1a
L69	ORZO DA BIOMASSA	1a
L70	PASSIFLORA	3
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1b
L72	PISELLI SECCHI	3
L73	RISO DA SEME	5
L74	RISO INDICA DA SEME	5
L75	ROSMARINO	1b
L76	RUCOLA	1a
L77	SALVIA	1a
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1a
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	3
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
L84	TARASSACO RADICI	1a
L85	TIMO	1a
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1a
L87	TRITORDEUM	2
L88	VECCIA	1a
L89	VECCIA DA SEME	1a
L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L96	OLIVELLO SPINOSO	4b
L98	PASCOLO	1a
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	1a
M01	PRATO PASCOLO	1a
M02	CECE DA SEME	1a
M03	CANAPA INFIORESCENZA	2
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	1a
M05	IPERICO	2
M06	ALCHECHENGI	2
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M09	COCOMERO MINI	3
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	4a
M11	AGLIONE	2
M12	BARDANA RADICE	2
M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	2
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	2
M17	MELE CLUB	1b
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	1b
M22	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	1b
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	1b
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	5
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	3
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1b
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	3
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	1b
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	3
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	4b
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	5
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	4b
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	4b
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	5
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	4b
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	1a
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	5
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	4b
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	5
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	5
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	2
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	1a
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	3
M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	3
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	3
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	3
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	3
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	3
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	3
M60	PATATE DI PRIMIZIA	4b
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	5
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	4a
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	3
M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M83	CAMELINA SATIVA	1a
M84	UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M85	UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b

Allegato M17.1-6
Sanzioni amministrative
Modalità di applicazione - Produzioni vegetali

1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente allegato ha ad oggetto le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo, *in loco* o *ex post*), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nell'avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. Riduzione ed esclusione

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilità previsti nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto può essere rifiutato, integralmente o parzialmente.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni I, II e III.

In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.

3. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

Ai fini della determinazione della sanzione, l'organismo pagatore individua:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera *a)*, supera l'importo stabilito in applicazione della lettera *b)* di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto *b)*.

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

4. Recupero importi indebitamente erogati

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresì effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

5. Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese.

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;

2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Sez. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione due sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (*cfr*: indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x <= 4,00	7%
x> 4,00	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto previsto dall'art. 21 del decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

Sez. II - Indici di verifica

	Impegni ed obblighi	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria.L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto.Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	Superficie	>0 - ≤15	1	1	1
			>15 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	5

Sez. III - Disposizioni specifiche

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore;

la mancata autorizzazione all'autorità competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

23A00592

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione del medicinale per uso umano «Xempozyme», ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 14/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 luglio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8 e 9 settembre 2022;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 12 gennaio 2023 (protocollo 00 03025/P-12/01/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Xenpozyme» (olipudasi alfa);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

XENPOZYME;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

XENPOZYME.

Codice ATC - Principio attivo: A16AB25 - Olipudasi alfa

Titolare: Genzyme europe B.V.

Codice procedura EMEA/H/C/004850/0000

GUUE 29 luglio 2022

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Xenpozyme» è indicato, in pazienti pediatrici e adulti, come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche, non centrali (non-*Central nervous system*) del *deficit* di sfingomielinasi acida (*Acid sphingomyelinase deficiency* o ASMD) di tipo A/B o B.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Xenpozyme» deve essere supervisionato da un operatore sanitario esperto nella gestione dell'ASMD o di altri disturbi metabolici ereditari. L'infusione di «Xenpozyme» deve essere somministrata da un operatore sanitario con accesso a un adeguato supporto medico per gestire potenziali reazioni severe come reazioni da ipersensibilità sistemiche gravi.

«Xenpozyme» è solo per uso endovenoso. Le infusioni devono essere somministrate in modo graduale, preferibilmente utilizzando una pompa per infusione.

Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Una volta ricostituita e diluita, la soluzione viene somministrata mediante infusione endovenosa. Le velocità di infusione devono essere aumentate in modo incrementale durante l'infusione solo in assenza di reazioni associate all'infusione (in caso di reazioni associate all'infusione, vedere paragrafo 4.4). Per ciascuna fase dell'infusione, la velocità di infusione e la durata dell'infusione (+/- 5 minuti), sono descritte in dettaglio nella Tabella 3 e nella Tabella 4.

Tabella 3. Velocità di infusione e durata dell'infusione nei pazienti adulti

Dose (mg/kg)	Velocità di infusione Durata dell'infusione				Durata approssimativa dell'infusione
	fase 1	fase 2	fase 3	fase 4	
0,1	20 mL/ ora per 20 min	60 mL/ ora per 15 min	NA	NA	35 min
da 0.3 a 3	3,33 mL/ ora per 20 min	10 mL/ ora per 20 min	20 mL/ ora per 20 min	3,33 mL/ ora per 160 min	220 min

min: minuto/i; NA: Non applicabile

Tabella 4. Velocità di infusione e durata dell'infusione nei pazienti pediatrici

Dose (mg/kg)	Velocità di infusione Durata dell'infusione				Durata approssimativa dell'infusione
	fase 1	fase 2	fase 3	fase 4	
0,03	0,1 mg/ kg/ora per la durata completa dell'infusione	NA	NA	NA	18 min

<table>
<tr><td>0,1</td><td>0,1 mg/ kg/ora per 20 min</td><td>0,3 mg/ kg/ora in poi</td><td>NA</td><td>NA</td><td>35 min</td></tr>
<tr><td>0,3</td><td>0,1 mg/ kg/ora per 20 min</td><td>0,3 mg/ kg/ora per 20 minuti</td><td>0,6 mg/ kg/ora in poi</td><td>NA</td><td>60 min</td></tr>
<tr><td>0,6</td><td rowspan="4">0,1 mg/ kg/ora per 20 min</td><td rowspan="4">0,3 mg/ kg/ora per 20 min</td><td rowspan="4">0,6 mg/ kg/ora per 20 min</td><td rowspan="4">1 mg/ kg/ora in poi</td><td>80 min</td></tr>
<tr><td>1</td><td>100 min</td></tr>
<tr><td>2</td><td>160 min</td></tr>
<tr><td>3</td><td>220 min</td></tr>
</table>

min: minuto/i; NA: non applicabile

Durante l'infusione devono essere monitorati i segni e i sintomi di reazioni associate all'infusione (IAR), come cefalea, orticaria, piressia, nausea e vomito e altri segni o sintomi di ipersensibilità. A seconda della severità dei sintomi, l'infusione può essere rallentata, sospesa o interrotta e deve essere avviato un trattamento medico adeguato, secondo necessità.

In caso di ipersensibilità severa e/o reazione anafilattica, il trattamento con «Xenpozyme» deve essere interrotto immediatamente (vedere paragrafo 4.4).

Alla fine dell'infusione (una volta che la siringa o la sacca per infusione risultino vuote), la linea di infusione deve essere lavata con una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) alla stessa velocità di infusione utilizzata per l'ultima parte dell'infusione.

Infusione domiciliare durante la fase di mantenimento

Nei pazienti che assumono la dose di mantenimento e che tollerano bene le infusioni, può essere presa in considerazione l'infusione domiciliare sotto la supervisione di un operatore sanitario. La decisione di far passare un paziente all'infusione domiciliare deve essere presa previa valutazione e su raccomandazione del medico prescrittore.

Durante la somministrazione di «Xenpozyme», deve essere prontamente disponibile un adeguato supporto medico, incluso personale formato per la gestione delle emergenze. Se si manifestano reazioni anafilattiche o altre reazioni acute, interrompere immediatamente l'infusione di «Xenpozyme», avviare un trattamento medico appropriato e richiedere l'intervento di un medico. Se si manifestano reazioni da ipersensibilità severe, le infusioni successive vanno somministrate solo in un contesto in cui siano disponibili adeguate misure di rianimazione. Durante l'infusione domiciliare, la dose e la velocità di infusione devono rimanere costanti e non devono essere modificate senza la supervisione del medico prescrittore. In caso di dosi saltate o infusione ritardata, si deve contattare il medico prescrittore.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1659/001 A.I.C.: 050121019/E In base 32: 1HTL9V

20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/22/1659/002 A.I.C.: 050121021/E In base 32: 1HTL9X

20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini;

EU/1/22/1659/003 A.I.C.: 050121033/E In base 32: 1HTLB9

20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini;

EU/1/22/1659/004 A.I.C.: 050121045/E In base 32: 1HTLBP

20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 25 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Xenpozyme» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente i contenuti e il formato del materiale educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto dei materiali.

Il materiale educazionale mira a ridurre al minimo problemi di sicurezza specifici.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Xenpozyme» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari (HCP) e i pazienti/assistenti (caregiver) per i quali si prevede di prescrivere, dispensare e utilizzare «Xenpozyme», abbiano accesso a/ricevano il seguente messaggio educazionale da diffondere attraverso enti professionali:

materiale educazionale per HCP;

materiale educazionale per pazienti/assistenti (caregiver).

1. Materiale educazionale per HCP

1.1 Guida per HCP, nel contesto domestico di infusione, inclusi gli infermieri

La guida HCP include i seguenti elementi chiave:

sulla prima pagina, i recapiti del medico prescrittore/curante/centro che possono essere raggiungibili in qualunque momento;

promemoria per leggere il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) prima di iniziare il trattamento;

per garantire la consapevolezza del rischio di immunogenicità, il relativo monitoraggio e la relativa gestione, la guida include quanto segue:

la necessità per gli HCP/infermieri addetti all'infusione domiciliare di ricevere formazione sulle misure di emergenza e di avere disponibile la strumentazione per la rianimazione prima di iniziare a prestare assistenza;

informazioni su segni e sintomi di reazioni associate all'infusione (IAR), ipersensibilità severa o anafilassi e azioni raccomandate per la gestione di reazioni avverse da farmaci (ADR), qualora dovessero verificarsi;

promemoria per somministrare solo la dose di mantenimento (mg/kg) come prescritto dal medico curante/prescrittore;

istruzioni per contattare il medico prescrittore /curante se il paziente ha manifestato segni/sintomi di IAR, ipersensibilità, anafilassi o se una o più infusioni del paziente vengono saltate o ritardate;

valutazione medica del paziente prima della somministrazione dell'infusione a domicilio;

requisiti e organizzazione dell'infusione domiciliare, inclusi strumentazione, pre-medicazione e trattamenti di emergenza;

dettagli e istruzioni su preparazione, ricostituzione, diluizione e somministrazione del prodotto per prevenire il rischio di errori terapeutici;

il modello di calcolo per preparare la soluzione per infusione sulla base della dose di mantenimento prescritta e del peso corporeo del paziente, con le istruzioni per registrare il calcolo e la data di infusione;

il modello di calcolo può essere utilizzato come base per registrare i dettagli dell'infusione nella cartella clinica del paziente;

promemoria per verificare se sono necessarie forniture aggiuntive.

2. Materiale educazionale per il paziente:

2.1 Scheda paziente per pazienti/assistenti (caregiver)

La scheda per il paziente include i seguenti elementi:

istruzione ai pazienti/assistenti (caregiver) di richiedere assistenza medica urgente in caso di comparsa o peggioramento di eventuali segni e sintomi di IAR, ipersensibilità severa o anafilassi elencati nella scheda, durante e dopo l'infusione, e di riferire l'evento al medico curante/prescrittore;

recapiti del medico prescrittore/curante/centro che possono essere raggiunti in qualunque momento;

promemoria per le donne in età fertile per discutere, con il medico prescrittore/curante, la necessità di misure contraccettive;

promemoria per le donne in età fertile di contattare il proprio medico prescrittore/curante se si sospetta una gravidanza o se si sta pianificando una gravidanza.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL).

23A00593

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pirfenidone Axunio», ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 13/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 luglio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate (confezioni dalla EU/1/22/1655/001-010);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 7, 8 e 9 settembre 2022;

Vista la decisione della Commissione europea n. 6954 del 26 settembre 2022 relativa alla modifica della denominazione del medicinale da «Pirfenidone Aet» a «Pirfenidone Axunio» (Variazione EMEA/H/C/005873/IAIN/0002);

Vista la decisione della Commissione europea n. 7290 del 7 ottobre 2022 relativa al trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pirfenidone Axunio - pirfenidone» dalla ditta titolare Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & co. *KG)*, alla ditta Axunio Pharma GmbH (variazione EMEA/H/C/005873/T/0001);

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate (confezioni dalla EU/1/22/1655/011-014);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 14 e 16 novembre 2022;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 20 gennaio 2023 (protocollo 0006697 del 20 gennaio /2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Pirfenidone Axunio» (pirfenidone);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: PIRFENIDONE AXUNIO descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

PIRFENIDONE AXUNIO.

Codice ATC - principio attivo: L04AX05 Pirfenidone.

Titolare: Axunio Pharma GmbH.

Cod. procedura EMEA/H/C/005873/0000 - EMEA/H/C/005873/IAIN/0003/G

GUUE 29/07/2022 - 31/10/2022.

Indicazioni terapeutiche.

Pirfenidone axunio è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF)* da lieve a moderata.

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Pirfenidone Axunio» deve essere iniziato e monitorato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento di IPF.

«Pirfenidone «Axunio» è per uso orale. Le compresse devono essere ingerite intere con acqua e assunte con il cibo per ridurre la possibilità di nausea e capogiri (vedere paragrafi 4.8 e 5.2)

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1655/001 - A.I.C.: 050221011 /E in base 32: 1HWMYM - 267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/22/1655/002 - A.I.C.: 050221023 /E in base 32: 1HWMYZ - 267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 63 compresse;

EU/1/22/1655/003 - A.I.C.: 050221035 /E in base 32: 1HWMZC - 267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 63 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1655/004 - A.I.C.: 050221047 /E in base 32: 1HWMZR - 267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 252 compresse;

EU/1/22/1655/005 - A.I.C.: 050221050 /E in base 32: 1HWMZU - 534 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 252 compresse;

EU/1/22/1655/006 - A.I.C.: 050221062 /E in base 32: 1HWN06 -534 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 252 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1655/007 - A.I.C.: 050221074 /E in base 32: 1HWN0L - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/22/1655/008 - A.I.C.: 050221086 /E In base 32: 1HWN0Y - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 63 compresse;

EU/1/22/1655/009 - A.I.C.: 050221098 /E In base 32: 1HWN1B - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 84 compresse;

EU/1/22/1655/010 - A.I.C.: 050221100 /E in base 32: 1HWN1D - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 252 compresse;

EU/1/22/1655/011 - A.I.C.: 050221112/E In base 32: 1HWN1S - 267 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 252 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1655/012 - A.I.C.: 050221124/E in base 32: 1HWN24 - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 63 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1655/013 - A.I.C.: 050221136/E in base 32: 1HWN2J - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 84 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/22/1655/014 - A.I.C.: 050221148/E in base 32: 1HWN2W - 801 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE) - 252 x 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successivi aggiornamenti pubblicati sul sito *web* dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che al momento del lancio tutti i medici che si ritiene possano prescrivere pirfenidone abbiano a disposizione un pacchetto informativo contenente quanto segue:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

informazioni per il medico (*checklist* per la sicurezza);

informazioni per il paziente (foglio illustrativo).

La *checklist* per la sicurezza relativa a pirfenidone deve contenere i seguenti elementi chiave relativi alla funzionalità epatica, danno epatico farmaco-indotto e alla fotosensibilità:

funzionalità epatica, danno epatico farmaco-indotto:

pirfenidone è controindicato in pazienti con insufficienza epatica severa o affetti da malattia epatica allo stadio terminale;

durante il trattamento con pirfenidone possono verificarsi aumenti delle transaminasi sieriche;

è necessario monitorare la funzionalità epatica prima di iniziare il trattamento con pirfenidone e in seguito a intervalli regolari;

è necessario monitorare attentamente eventuali pazienti che sviluppano un aumento degli enzimi epatici, con aggiustamenti della dose o interrompendo il trattamento;

pronta valutazione clínica e esami della funzionalità epatica per pazienti che sviluppano segni e sintomi di danno epatico.

Fotosensibilità.

I pazienti devono essere informati del fatto che pirfenidone può causare reazioni di fotosensibilità e che è necessario adottare misure precauzionali.

Si raccomanda ai pazienti di evitare o ridurre l'esposizione alla luce del sole diretta (comprese le lampade abbronzanti).

Si raccomanda ai pazienti di usare quotidianamente una protezione solare totale, di indossare indumenti che proteggano dal sole e di evitare l'assunzione di altri medicinali che provocano fotosensibilità.

Le informazioni per il medico devono incoraggiare chi prescrive il farmaco a segnalare le reazioni avverse al farmaco gravi e clinicamente significative comprendenti:

reazioni di fotosensibilità ed eruzioni cutanee;

anomalie nella funzionalità epatica;

danno epatico farmaco-indotto;

qualsiasi altra reazione avversa sulla base del giudizio del medico prescrittore.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo(RNRL).

23A00594

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione del medicinale per uso umano «Abecma», ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 12/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 ottobre 2021;

Vista la decisione della Commissione europea n. 8518 del 18 novembre 2021 relativa al trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abecma» - decabtagene vicleucel dalla ditta titolare Celgene Europe BV, alla ditta Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (variazione EMEA/H/C/004662/T/0007);

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 10 gennaio 2023 (protocollo 0001793/P-10/01/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale - «Abecma» (decabtagene vicleucel);

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ABECMA,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un

estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: ABECMA.

Codice ATC - principio attivo: L01 Idecabtagene vicleucel.

Titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG.

Cod. Procedura EMEA/H/C/004662/0000.

GUUE 29 settembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Abecma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia all'ultima terapia.

Modo di somministrazione

«Abecma» deve essere somministrato in un centro di trattamento qualificato.

La terapia con «Abecma» deve essere avviata sotto la direzione e supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento di neoplasie ematologiche e addestrato alla somministrazione e alla gestione di pazienti trattati con «Abecma».

Prima dell'infusione di «Abecma», devono essere disponibili almeno una dose di tocilizumab da utilizzare in caso di sindrome da rilascio di citochine (CRS) e dispositivi di emergenza. Il centro di trattamento deve avere accesso ad una dose aggiuntiva di tocilizumab entro 8 ore da ciascuna dose precedente.

«Abecma» è solo per uso endovenoso.

Somministrazione.

Non utilizzare un filtro per leucodeplezione.

Assicurarsi che prima dell'infusione e durante il periodo di recupero siano disponibili tocilizumab e dispositivi di emergenza.

Per l'infusione di «Abecma» può essere usato un accesso venoso centrale, consigliato nei pazienti con difficile accesso periferico.

Confermare che l'identità del paziente corrisponda ai dati identificativi del paziente riportati sulla sacca per infusione di «Abecma».

Per le istruzioni sulla preparazione, sulla somministrazione, sull'esposizione accidentale e sullo smaltimento del medicinale, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1539/001 - A.I.C.: 049604010 /E in base 32: 1H9TFB

260 - 500 X 10 alla sesta cellule - dispersione per infusione - uso endovenoso - sacca (EVA) specifica per paziente fino a un massimo di 100 ml - 1 o più sacche.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Elementi chiave:

disponibilità di tocilizumab e certificazione del centro attraverso il programma di distribuzione controllato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantirà che gli ospedali e i relativi centri associati che dispensano «Abecma» siano certificati in conformità con il programma di distribuzione controllato concordato:

garantendo un immediato accesso in loco a una dose di tocilizumab per paziente prima dell'infusione di «Abecma». Il centro di trattamento deve avere accesso a una dose aggiuntiva di tocilizumab entro 8 ore da ciascuna dose precedente;

garantendo che gli operatori sanitari coinvolti nel trattamento di un paziente abbiano completato il programma educazionale.

Programma educazionale.

Prima del lancio di «Abecma» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del materiale educazionale con l'autorità nazionale competente.

Programma educazionale per gli operatori sanitari.

A tutti gli operatori sanitari che ci si aspetta possano prescrivere, dispensare e somministrare «Abecma» sarà fornita una guida per gli operatori sanitari contenente informazioni in merito a:

identificazione della CRS e reazioni avverse neurologiche gravi;

gestione della CRS e reazioni avverse neurologiche gravi;

monitoraggio adeguato della CRS e reazioni neurologiche gravi;

comunicazione di tutte le informazioni rilevanti ai pazienti;

garanzia di un immediato accesso in loco a una dose di tocilizumab per paziente prima dell'infusione di «Abecma». Il centro di trattamento deve avere accesso a una dose aggiuntiva di tocilizumab entro 8 ore da ciascuna dose precedente;

recapiti per l'analisi di campioni tumorali dopo lo sviluppo di una neoplasia maligna secondaria originata da cellule T;

comunicazione di informazioni sullo studio di *follow-up* a lungo termine per la sicurezza e l'efficacia e sull'importanza di contribuire a tale studio;

garanzia che le reazioni avverse siano adeguatamente e correttamente segnalate;

garanzia che siano fornite istruzioni dettagliate sulla procedura di scongelamento.

Programma educazionale per il paziente.

A tutti i pazienti che ricevono «Abecma» sarà fornita una scheda per il paziente contenente i seguenti messaggi chiave:

i rischi di CRS e reazioni avverse neurologiche gravi associate ad «Abecma;

la necessità di riferire immediatamente i sintomi di CRS e neurotossicità (NT) sospette al proprio medico curante;

la necessità di rimanere in prossimità del luogo nel quale è stato ricevuto «Abecma» per almeno quattro settimane dopo l'infusione di «Abecma»;

la necessità di portare sempre con sé la scheda per il paziente;

un promemoria per i pazienti riguardo alla necessità di mostrare la scheda per il paziente a tutti gli operatori sanitari, anche in condizioni di emergenza, e un messaggio per gli operatori sanitari che li informa che il paziente è in trattamento con «Abecma»;

campi per annotare i recapiti del medico prescrittore e il numero del lotto.

Obbligo di condurre attività post-autorizzative.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività

Descrizione	Tempistica
Al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza a lungo termine di «Abecma» in pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immuno-modulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia all'ultima terapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio condurrà uno studio prospettico basato sui dati derivanti da un registro, secondo un protocollo concordato, e ne presenterà i risultati.	Rapporti intermedi da presentare in conformità al RMP. Rapporto finale: 3° trimestre del 2042

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di «Abecma» in pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i dati di follow-up a 24 mesi post-infusione di «Abecma» (nella popolazione arruolata e trattata) dello studio registrativo KarMMa (MM-001).	Dicembre 2021
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di «Abecma» in pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inviare i risultati dello studio di fase 3 KarMMa-3 (MM-003) che confronta l'efficacia e la sicurezza di «Abecma» rispetto ai regimi triplici standard in soggetti con mieloma multiplo recidivante e refrattario.	Giugno 2023

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

23A00595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Influenza e Raffreddore».

Estratto determina IP n. 24 del 20 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN COLD AND FLU FILM-COATED TABLETS 24 TABLETS (200 + 30) MG dalla Grecia con numero di autorizzazione 44616/10/31-05-2011, intestato alla società Reckitt Benckiser Hellas Healthcare SA Taki Kavalieratou 7, Kifissia 145 64, Grecia e prodotto da RB NL Brands B.V., Schiphol, Schiphol Boulevard 207, Schiphol, The Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 050271028 (in base 10) 1HY4TN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lbuprofene 200 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 mg;

eccipienti: fosfato tricalcico, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, talco, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171), alcool etilico denaturato, inchiostro nero di stampa (gomma lacca 45%, ferro ossido nero E172, propilenglicole, alcol isopropilico, alcol butilico, etanolo, acqua purificata).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5 Come conservare NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE:

conservare ad una temperatura inferiore a 25 C;

conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 050271028.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 050271028.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00697

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxolo Hexal».

Con la determina n. aRM - 8/2023 - 1392 del 9 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AMBROXOLO HEXAL;

confezione: 032851026;

descrizione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml;

confezione: 032851038;

descrizione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00698

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Decreto di limitazione di funzioni della titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Tacuarembò (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Susan Leticia Rivero, Agente consolare onorario in Tacuarembò (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Montevideo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Montevideo delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Montevideo;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Montevideo dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A00699

Rilascio di *exequatur*

In data 25 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Enrico Lalia Morra, Console onorario della Repubblica del Ruanda in Roma.

23A00768

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0812
Yen	138,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,997
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,88758
Fiorino ungherese	398,98
Zloty polacco	4,6935
Nuovo leu romeno	4,9313
Corona svedese	11,2725
Franco svizzero	1,0026
Corona islandese	154,5
Corona norvegese	10,6945
Rublo russo	-
Lira turca	20,3175
Dollaro australiano	1,5537
Real brasiliano	5,524
Dollaro canadese	1,4486
Yuan cinese	7,2791
Dollaro di Hong Kong	8,4449
Rupia indonesiana	16335,03
Shekel israeliano	3,6971
Rupia indiana	88,2795
Won sudcoreano	1340,22
Peso messicano	20,358
Ringgit malese	4,6665
Dollaro neozelandese	1,6945
Peso filippino	58,936
Dollaro di Singapore	1,4288
Baht tailandese	35,696
Rand sudafricano	18,445

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00700

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0843
Yen	139,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,966
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,88595
Fiorino ungherese	399,58
Zloty polacco	4,6958
Nuovo leu romeno	4,9356
Corona svedese	11,285
Franco svizzero	0,9998
Corona islandese	154,5
Corona norvegese	10,7463
Rublo russo	-
Lira turca	20,3762
Dollaro australiano	1,5611
Real brasiliano	5,5607
Dollaro canadese	1,4547
Yuan cinese	7,3473
Dollaro di Hong Kong	8,4807
Rupia indonesiana	16467,83
Shekel israeliano	3,7021
Rupia indiana	88,577
Won sudcoreano	1343,5
Peso messicano	20,3994
Ringgit malese	4,6912
Dollaro neozelandese	1,6957
Peso filippino	59,441
Dollaro di Singapore	1,4343
Baht tailandese	35,869
Rand sudafricano	18,6027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00701

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0839
Yen	139,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,954
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,8753
Fiorino ungherese	396,15
Zloty polacco	4,6983
Nuovo leu romeno	4,9388
Corona svedese	11,1735
Franco svizzero	0,9906
Corona islandese	154,5
Corona norvegese	10,6553
Rublo russo	-
Lira turca	20,3706
Dollaro australiano	1,5413
Real brasiliano	5,5252
Dollaro canadese	1,4505
Yuan cinese	7,3193
Dollaro di Hong Kong	8,4814
Rupia indonesiana	16307,2
Shekel israeliano	3,6524
Rupia indiana	88,142
Won sudcoreano	1337,16
Peso messicano	20,2193
Ringgit malese	4,6754
Dollaro neozelandese	1,6683
Peso filippino	59,17
Dollaro di Singapore	1,428
Baht tailandese	35,633
Rand sudafricano	18,396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00702

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0815
Yen	139,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,924
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,87648
Fiorino ungherese	396,43
Zloty polacco	4,7063
Nuovo leu romeno	4,9265
Corona svedese	11,1533
Franco svizzero	0,9921
Corona islandese	154,5
Corona norvegese	10,746
Rublo russo	-
Lira turca	20,3295
Dollaro australiano	1,5726
Real brasiliano	5,6326
Dollaro canadese	1,4603
Yuan cinese	7,3424
Dollaro di Hong Kong	8,4696
Rupia indonesiana	16429,66
Shekel israeliano	3,6952
Rupia indiana	88,046
Won sudcoreano	1340,52
Peso messicano	20,5437
Ringgit malese	4,6591
Dollaro neozelandese	1,6978
Peso filippino	59,099
Dollaro di Singapore	1,4326
Baht tailandese	35,803
Rand sudafricano	18,6931

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00703

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0826
Yen	140,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,922
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,876
Fiorino ungherese	395,88
Zloty polacco	4,71
Nuovo leu romeno	4,9258
Corona svedese	11,1655
Franco svizzero	0,9962

Corona islandese	154,3
Corona norvegese	10,7135
Rublo russo	-
Lira turca	20,3566
Dollaro australiano	1,5619
Real brasiliano	5,6271
Dollaro canadese	1,4583
Yuan cinese	7,3425
Dollaro di Hong Kong	8,4775
Rupia indonesiana	16367,67
Shekel israeliano	3,6839
Rupia indiana	87,817
Won sudcoreano	1336,47
Peso messicano	20,4865
Ringgit malese	4,6395
Dollaro neozelandese	1,6852
Peso filippino	58,958
Dollaro di Singapore	1,4311
Baht tailandese	35,455
Rand sudafricano	18,577

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00704

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Rosario, in Trevi, frazione Matigge

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 gennaio 2023 viene soppressa la «Confraternita del SS. Rosario», con sede in Trevi (PG), frazione Matigge.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A00763

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Trevi

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 gennaio 2023 viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Trevi (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A00764

Soppressione della Confraternita del Carmine, in Trevi, frazione di Santa Maria in Valle

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 gennaio 2023 viene soppressa la «Confraternita del Carmine», con sede in Trevi (PG), frazione Santa Maria in Valle.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A00765

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di San Bernardo, in Vezzi Portio, frazione Magnone.

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 gennaio 2023 viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternità di San Bernardo, con sede in Vezzi Portio (SV), frazione Magnone.

23A00766

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione «Santa Caterina da Bologna» delle Monache Clarisse, in Forlì.

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 gennaio 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione «Santa Caterina da Bologna» delle Monache Clarisse, con sede in Forlì.

23A00767

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2022.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.salute.gov.it

1. ABBVIE S.r.l. S.R. 148 Pontina, Km 52 snc - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina);

2. ACEL PHARMA S.r.l. via Alessandro Manzoni, 2 -10092 Beinasco (Torino);

3. ACME DRUGS S.r.l. via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4. ACS DOBFAR S.p.a. viale Addetta, 2a/12, 3/ 5 - 20067 Tribiano (Milano);

5. ACS DOBFAR S.p.a. via Rossini, 7/9/11- 20067 Tribiano (Milano);

6. ACS DOBFAR S.p.a. Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo);

7. ACS DOBFAR S.p.a. via Laurentina Km, 24,730- 00071 Pomezia (Roma);

8. ADARE PHARMACEUTICALS S.r.l. via Martin Luther King, 13 — 20042 Pessano con Bornago (Milano)-

9. AESICA PHARMACEUTICAL; S.r.l. via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino);

10. ALFA OMEGA S.r.l. via Leonardo Da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

11. ARCHIMICA S.p.a. viale Milano, 86 - 26866 Lodi;

12. BELTAPHARM S.p.a. via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano);

13. BIEFFE MEDITAL S.p.a. via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio);

14. BIOPHARMA S.r.l. via delle Gerbere, 20/22 - 00040 Santa Palomba Pomezia - (Roma);

15. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.p.a. via Baviera, 9 - 35027 Noventa Padovana (Padova);

16. BRUSCHETTINI S.r.l. via Isonzo, 6 - 16147 Genova;

17. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.a. via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

18. CAPUA BIOSERVICES S.p.a. strada statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

19. CATALENT ANAGNI S.r.l. loc. Fontana del Ceraso strada provinciale Casilina 12, n. 41 - 03012 Anagni (Frosinone);

20. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.a. via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

21. CHELAB S.r.l. via Fratta, 25 - 31023 Resana (Treviso);

22. CHEMICALS LAIF S.p.a. via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

23. CHEMIFARMA S.p.a. via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì (Forlì Cesena);

24. CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.a. via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

25. CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.a. via Morolense, 1/B - 03012 Anagni (Frosinone);

26. CICIEFFE S.r.l. via G. Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

27. CIT S.r.l. via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza Brianza);

28. COLUMBUS PHARMA S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (Milano);

29. CORDEN PHARMA S.p.a. viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

30. DE SALUTE S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

31. DHL SUPPLY CHAIN S.p.a. viale delle Industrie, 2 -20090 Settala (Milano);

32. DOX-AL ITALIA S.p.a. via Mascagni, 6/A - 20884 Sulbiate (Milano);

33. ELI LILLY ITALIA S.p.a. via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

34. EUROFINS BIOLAB S.r.l. via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

35. EUROFINS BIOLAB S.r.l. via Reno, 2 - 53036 Poggibonsi (Siena);

36. FALORNI S.r.l. via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

37. FATRO S.p.a. via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna);

38. FATRO S.p.a. via Molini Emili, 2 -25030 Maclodio (Brescia);

39. FIDIA FARMACEUTICI S.p.a. via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

40. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

41. FRIULCHEM S.p.a. via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone);

42. GAMMATON via XXIV Maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como);

43. GXO LOGISTICS PHARMA ITALY S.p.a. via Giovanni Amendola, 1 - 20049 Settala (MI);

44. HAEMOPHARM BIOFLUIDS s.r.l. via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

45. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. strada statale, 156, Km 47,600- 04100 Borgo San Michele - Latina;

46. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI S.r.l. via Venezia Giulia, 23- 20157 Milano;

47. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

48. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. via Cassia Nord, 3 — 53014 Monteroni D'Arbia (Siena);

49. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

50. ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.p.a. via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT);

51. ISTITUTO DE ANGELI ;S.p.a. località Prulli, 103/c- 50066 Reggello (Firenze);

52. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE della PUGLIA e della BASILICATA via Manfredonia, 20 - 71121 Foggia;

53. IZO S.r.l. a socio unico strada statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

54. KUEHNE+NAGEL S.r.l. via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (Pavia);

55. LABANALYSIS S.r.l. viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

56. LABANALYSIS S.r.l. via Cimarosa, 105 - 57124 Livorno;

57. LABORATORIO CONTROLLI QUALITÀ DI FARMACI (CFQ)- IZSLER «BRUNO UBERTINI» Edificio 9- piano II - via Bianchi, 9 - 25124 Brescia;

58. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.a. via Licinio, 11– 22036 Erba (Como);

59. LOGISTIC VERCESI S.r.l. via Emilia snc - 20060 Vignate (Milano);

60. MICROCHEM S.r.l. via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza);

61. MITIM S.r.l. via G.B. Cacciamali, 36 - 25125 Brescia;

62. MONICO S.p.a. via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia);

63. NEOLOGISTICA S.r.l. - largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese);

64. NEOTRON S.p.a. via Stradello Aggazzotti, 104 – 41126 Modena;

65. NEXTMUNE ITALY S.r.l. via G. B. Benzoni, 50 – 26020 Palazzo Pignano (Cremona);

66. PFIZER ITALIA S.r.l. via del Commercio, 25/27 – 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

67. PHARDIS S.r.l. via Milano 2 - 24040 Calvenzano (BG);

68. PHARMA PARTNERS S.r.l. via Ettore Strobino, 55/57 - 59100 Prato;

69. PLASMALIFE S.r.l. via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

70. PRC TICINUM LAB S.r.l. via Bovio, 6 - 28100 Novara;

71. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.a. via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

72. S.A.L.F. LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.a. via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

73. STERIGENICS ITALY S.p.a via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna);

74. TEKNOFARMA S.r.l. strada comunale da Bertolla Abbadia di Stura, 14 -10156 Torino;

75. TEMMLER ITALIA S.r.l. via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano);

76. TOSVAR S.r.l. via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano);

77. TUBILUX PHARMA S.p.a. via Costarica, 20/22 - 00071 Pomezia (Roma);

78. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.a. via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

79. UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l. via Formellese, Km 4,300- 00060 Formello (Roma);

80. UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l. via del Lago 1/3 - 20060 Liscate (MI);

81. VETEM S.p.a. lungomare Luigi Pirandello, 8- 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

82. VÉTOQUINOL ITALIA S.r.l. via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena);

83. ZOETIS MANUFACTURING ITALIA S.r.l. via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania;

84. ZOETIS MEDOLLA MANUFACTURING S.r.l. via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

23A00705

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-033) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.